

STATUTO SOCIALE
CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA "BRISIGHELLA"

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio Extra Vergine di Oliva "Brisighella" è stato originariamente costituito in forma volontaria tra i produttori di olio extra vergine di oliva di Brisighella col nome di CONSORZIO PRODUTTORI DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA "BRISIGHELLA".

Onde adeguarsi a quanto disposto dalle leggi e dalle normative intervenute nel tempo dopo la sua costituzione ed allo scopo di tutelare nelle forme più opportune e nel migliore dei modi l'interesse generale della Denominazione, il Consorzio, rifondato con atto a rogito Notaio Gargiulo di Faenza in data 6 dicembre 1996, rep. n. 63.379/2.255, registrato a Faenza il 23 dicembre 1996 al n. 816 mod II, con la denominazione di CONSORZIO PRODUTTORI DELL'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA "BRISIGHELLA", assume con il presente verbale il nome di Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio Extra Vergine di Oliva "BRISIGHELLA" che in forma abbreviata potrà essere denominato CONSORZIO OLIO D.O.P "BRISIGHELLA".

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti la cui efficacia è subordinata all'approvazione del MIPAAF, nonché dalla Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e successive eventuali modifiche, e successivi decreti Ministeriali attuativi del 12 aprile 2000 n. 61413 e n. 61414, integrati dal Decreto Ministeriale del 4 maggio 2005 n. 62132.

ART. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Il Consorzio ha sede legale in Brisighella via Strada n. 2.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

CAPO II

SCOPI - COMPITI - ATTRIBUZIONI

ART. 3

Il Consorzio Olio D.O.P "BRISIGHELLA" è costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile ed ha funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine protetta.

Il Consorzio:

- avanza proposte di disciplina regolamentare e svolge compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni;
- promuove l'adozione di delibere con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 15 lett. c) dell'art. 14 della legge 526/99;
- provvede alla cura degli aspetti amministrativi, legali, giurisdizionali e di tutela dell'immagine;
- collabora con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'attività di vigilanza, tutela, salvaguardia della DOP.

TITOLO II

CAPO I

DEGLI ASSOCIATI

ART. 4

I

Il Consorzio è aperto agli olivicoltori, molitori e imbottigliatori che sono impegnati nella produzione e nel confezionamento dell'olio D.O.P "BRISIGHELLA".

Sono ammessi a far parte del Consorzio:

a) gli olivicoltori persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, affitto, comodato, compartecipazione, etc.) conducono appezzamenti olivetani rispondenti ai requisiti previsti nel disciplinare di produzione e che abbiano i requisiti per essere immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato a svolgere tale compito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Qualora i terreni risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza dell'impresa in seno al Consorzio.

Gli affittuari, i compartecipanti, i comodatari, gli usufruttuari e gli utenti ammessi a far parte del Consorzio decadranno dalla loro qualità di soci alla scadenza del contratto d'affitto, di compartecipazione, di comodato ovvero al consolidamento dell'usufrutto ovvero al termine del relativo rapporto.

Il proprietario del bene affittato o concesso in comodato, in compartecipazione, in uso o in usufrutto, ove già iscritto al Consorzio, durante il periodo di validità del contratto non potrà esercitare il diritto di voto e riacquisterà, al termine del relativo rapporto la qualifica di socio senza pagare alcuna quota di ammissione;

b) i molitori, purchè abbiano i loro stabilimenti ubicati nel territorio e purchè abbiano quale attività la molitura delle olive destinate alla produzione della DOP Olio Extra vergine di Oliva "BRISIGHELLA" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato a svolgere tale compito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) imbottigliatori sempre che abbiano i loro stabilimenti in proprietà, in affitto o altro valido titolo entro i confini del territorio e purchè abbiano quale attività l'imbottigliamento dell'olio destinato alla produzione della DOP Olio Extra Vergine di Oliva "BRISIGHELLA" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato a svolgere tale compito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

II

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, i relativi eventuali oneri a carico del presentatore della domanda.

Per la migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione, nonchè in ogni altro caso di variazione del rapporto sociale, la struttura operativa consortile dovrà in ogni caso sottoporre al Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni controlli, una analitica relazione evidenziante, fra l'altro, i seguenti elementi:

- consistenza effettiva e stato di fatto rilevato (condizioni produttive, base variatale, etc.) dell'oliveto di pertinenza del candidato socio;

- consistenza, capacità produttiva e regolarità delle autorizzazioni previste dalla legge e degli impianti di produzione, molitura e imbottigliamento del candidato socio.

Il socio o il candidato socio sarà tenuto al rimborso delle sopradette spese di istruttoria nei limiti periodicamente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire annualmente a carico dei soci un contributo associativo fisso, commisurato al rimborso delle spese di gestione.

III

Il recesso del socio acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio ne ha conoscenza ed è sempre ammesso, salvo comunque gli obblighi acquisiti fino al momento del recesso.

IV

La qualifica di socio e la connessa quota consortile sono intrasmissibili per atto tra vivi, ad eccezione dei casi previsti ai commi 3 e 4 del successivo articolo 5; sono invece trasmissibili per successione mortis causa.

La quota consortile non è rivalutabile.

ART. 5

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso e di partecipazione al patrimonio immateriale cumulato dal Consorzio DOP "BRISIGHELLA", denominata quota di ammissione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna quota di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza e intestazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, di azienda socia tra coniugi ovvero tra parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi di azienda socia, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente statuto, ma con riduzione del 50% (cinquanta per cento) della quota di ammissione.

I consorziati debbono versare, oltre alla predetta quota di ammissione, una quota ordinaria annuale proporzionale alla quantità di prodotto certificato nella precedente campagna olivicola; detta quota verrà stabilita annualmente per ogni categoria dal Consiglio di Amministrazione.

I costi relativi alle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della Legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i consorziati e tutti gli ulteriori soggetti olivicoltori anche se non aderenti al Consorzio, nelle seguenti misure ai sensi

dell'art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000:

- 66% a carico degli olivicoltori;
- 17% a carico dei molitori;
- 17% a carico degli imbottiglieri.

Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie di Consorziati nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire nel rispetto dei criteri di proporzionalità suddetti, in previsione di spese indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I contributi disciplinati nel presente articolo saranno definiti nei successivi articoli come "contributi consortili".

CAPO II DEI DOVERI DEI CONSORZIATI

ART. 6

Tutti i Soci sono tenuti a rimettere al Consorzio, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai regolamenti specifici, le eventuali successive variazioni relative a:

- a) consistenza degli oliveti destinati alla produzione di olio DOP;
- b) potenzialità oraria di lavorazione riferita alla frangitura di olive DOP;
- c) produzione di olio Dop che viene certificata dall'Organismo di controllo autorizzato a svolgere tale compito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 7

Il Socio è obbligato a non assumere in alcun caso e sotto qualsiasi forma comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e dei suoi associati in quanto tali o comunque suscettibili di ledere gli interessi generali ed il prestigio del territorio Brisighellese. Resta salva per il socio ogni azione legale individuale a salvaguardia dei suoi diritti.

Con l'accettazione dello Statuto e l'ammissione a socio, il socio stesso delega incondizionatamente a tutelare legalmente detti interessi.

CAPO III DELLA VIGILANZA

ART. 8

I soci devono assoggettarsi alle attività di vigilanza che saranno esplicate secondo quanto disposto dal D.M. 12 ottobre 2000 e successive integrazioni o modifiche e dall'art. 14, comma 15, lett. d) della Legge n. 526/1999.

CAPO IV DELLE SANZIONI

ART. 9

Per le sanzioni si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2004.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del Socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata a.r. e con invito a presentare, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio carico. Il Socio può chiedere di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni previsti per le giustificazioni, il Consiglio di Amministrazione decide in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata a.r. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'intervenuta decisione.

Le sanzioni sono annotate nella scheda del Socio.

ART. 11

Ai soci morosi nel pagamento della quota di ammissione e dei contributi consortili, i quali, decorsi 3 (tre) mesi dalla seconda diffida a mettersi in regola con il pagamento, da notificarsi a mezzo di raccomandata a.r., non abbiano aderito all'invito, saranno automaticamente esclusi dal Consorzio, salvo ogni altro diritto del Consorzio stesso. In ogni caso, il ritardo del pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

TITOLO III DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;

- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

CAPO II DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ART. 13

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- 1 - elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2 - nomina i membri del Collegio Sindacale, designandone il Presidente;
- 3 - approva il bilancio consuntivo annuale;
- 4 - delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- 5 - approva i Regolamenti sociali che saranno comunque efficaci, solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 6 - delibera su ogni altro argomento previsto o consentito dalla legge e dallo Statuto.

Essa è convocata dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

La convocazione dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, oppure tramite fax, o e-mail, espressamente comunicati dai Soci e risultanti dal libro Soci, spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la deliberazione del bilancio; inoltre l'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputerà necessario, ovvero dietro richiesta del Collegio Sindacale, nonchè quando ne facciano domanda scritta almeno il 10 (dieci) per cento dei Soci. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fatta entro il termine di un mese dal ricevimento della domanda.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. L'Assemblea nominerà il Segretario ed in caso di votazione sceglierà due dei Soci presenti che eserciteranno le funzioni di scrutatori.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, tutti i Soci, sempre a condizione che siano in regola con i versamenti dei contributi consorziali alla Cassa del Consorzio.

All'Assemblea partecipa il consorziato anche a mezzo del rappresentante legale o di mandatarî, tramite delega scritta con effetto anche per le convocazioni successive, ciascun socio o rappresentante, non può rappresentare più di un socio della medesima categoria.

A ciascun consorziato spetteranno i seguenti voti:

- Olivicoltori: 1 (uno) voto ogni 30 (trenta) piante di olivo iscritte alla DOP – o frazione;
- Imbottiglieri: 1 (uno) voto ogni 100 (cento) litri di olio DOP imbottigliato – o frazione;
- Molitori: 1 (uno) voto ogni 100 (cento) kg. di olio DOP certificato – o frazione, risultante dalla frangitura.

Peraltro, in ogni caso, i voti spettanti ai consorziati dovranno essere attribuiti in modo che in assemblea le categorie della filiera siano rappresentate nel seguente modo:

- il 66% (sessantasei per cento) dei voti ai soggetti appartenenti alla categoria olivicoltori;
- il 17% (diciassette per cento) dei voti ai soggetti appartenenti alla categoria molitori;
- il 17% (diciassette per cento) dei voti ai soggetti appartenenti alla categoria imbottiglieri.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono valide sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei voti validi e sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti poteri:

1. deliberare le modifiche al presente statuto, da sottoporre per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;
3. svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita agli altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
4. deliberare le modifiche al disciplinare di produzione da sottoporre, per l'approvazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CAPO III

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 16

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri eletti, fra i Soci e/o fra i loro legali rappresentanti o loro delegati, dall'Assemblea generale, comunque dovranno essere rappresentate, se presenti, tutte le categorie nelle proporzioni volute dalla legge e cioè:

- Olivicoltori, 66% (sessantasei per cento);
- molitori, 17% (diciassette per cento);
- imbottigliatori, 17% (diciassette per cento).

Qualora non venissero eletti Consiglieri di tutte le suddette categorie, il Consiglio di Amministrazione neo eletto provvederà a cooptare Soci appartenenti alle categorie non rappresentate.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora, nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo le norme di cui all'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti, nonché un Segretario il quale potrà peraltro essere scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio, ed in tal caso non avrà diritto di voto.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di assegnare al Segretario, anche se fa parte del Consiglio medesimo, una indennità attribuendogli determinati compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e l'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe occasionali ad uno o più dei suoi componenti, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 2381 e 2389 del Codice Civile.

Per affiancare ed assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di notevole importanza, il Consiglio di Amministrazione potrà costituire Commissioni speciali; queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesso e non Soci, in ragione della loro particolare competenza e preparazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito Libro dei Verbali, ogni verbale, una volta letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, i quali congiuntamente ne certificheranno gli estratti.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sarà considerato dimissionario dal mandato di Consigliere.

ART. 17

I seggi spettano alle tre categorie, previste dal precedente art. 16 nella proporzione prevista dalle disposizioni di legge.

Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati pari al doppio dei seggi ai quali ha diritto. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I nominativi compresi nelle liste di ciascuna categoria saranno riportati dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste e di elencazione nelle liste medesime, in una scheda di voto separata per ogni categoria.

I Soci potranno votare, nell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, solo per i candidati della categoria di appartenenza.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio.

ART. 17 bis

Ai sensi dell'articolo 2 della legge del 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai sensi del precedente articolo 17, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

ART. 18

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, senza restrizione alcuna, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio annuale e della relativa relazione da presentare all'Assemblea, come disposto dagli artt. 2423 e segg. del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la delega per l'adozione di quelle modifiche statutarie che dovessero essere richieste od anche solo suggerite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione trascriverà tali modifiche nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e ne darà notizia ai Soci e dovrà sottoporle alla Assemblea dei Soci immediatamente successiva, per la dovuta formale conoscenza e ratifica.

In particolare a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio inoltre:

- 1) elegge, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vice presidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio. Il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza dei voti dei Consiglieri in carica;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;
- 3) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- 4) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- 5) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 5;
- 6) segnala al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'organismo di controllo, che verrà conseguentemente incaricato dallo stesso;
- 7) adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica uno o più Amministratori Delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
- b) predisporre l'adozione del Regolamento Sociale da sottoporre all'approvazione del MIPAAF, per disciplinare la vigilanza sull'attività dei Soci, sulla tenuta dell'Albo dei consorziati, sull'accertamento delle violazioni e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente anziano per carica o, in caso di parità di età, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera raccomandata, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi urgenti, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o e-mail, spediti almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Salvo quanto previsto al punto 1 del 3° comma e al punto a) del 4° comma del precedente art. 18, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente e di chi ne fa le veci.

ART. 20

I

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio di Amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto è disposto dal successivo articolo.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee consortili ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice presidenti, separatamente o congiuntamente, su conforme autorizzazione del Consiglio. Il Vice presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l'altro Vice presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

II

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Presidente Onorario del Consorzio.

Il Presidente Onorario potrà essere invitato alle Assemblee consortili; il Presidente Onorario potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le sue funzioni potranno essere esclusivamente di carattere consultivo.

CAPO IV IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 21

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale e di due supplenti, iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. n. 88/1992. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

CAPO V COLLEGIO ARBITRALE

ART. 22

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dal Tribunale di Ravenna. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre possibile adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO CAPO UNICO

ART. 23

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva di cui all'art. 24.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio.

ART. 24

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto mediante incremento del "Fondo consortile".

ART. 25

Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dal contributo specifico deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio;
- b) dalla quota di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 18 punto 4;
- c) dai contributi in conto capitale versati al Consorzio;
- d) dagli avanzi di esercizio se appositamente destinati dall'Assemblea.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2614 Codice Civile).

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (art. 2615 Codice Civile).

Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

**TITOLO V
DELLO SCIoglimento
CAPO UNICO**

ART. 26

Qualora, per qualsiasi causa, si addivenga allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere, ove applicabili, secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti c.c..

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associazione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità. L'Ente a cui sarà devoluto il patrimonio netto residuo del Consorzio, sarà indicato dall'Assemblea che dovrà essere convocata dal liquidatore per l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO UNICO**

ART. 27

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Consorzi ed in particolare le disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP.